

zione di beni o servizi che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce ».

d) all'articolo 24, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma ».

2. I comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni si avvalgono, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre

entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta, sono integralmente rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

4. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.

5. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, il comma 7 è abrogato;

b) all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicità in relazione all'esposizione di cui alla lettera a) e deliberate dall'amministrazione comunale nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone ».

EMENDAMENTI

ART. 8.

(Modificazione all'imposta sulle insegne di esercizio).

Sopprimerlo.

* 8. 1. (ex * 8. 3. e 8. 8) Soda, Grandi, Tidei, Coluccini, Ruggia.

Sopprimerlo.

- * **8. 2.** (*ex* * 8. 51.) Pecoraro Scanio, Boato, Lion.

Sopprimerlo.

- * **8. 3.** (*ex* * 8. 34.) Sgobio, Pistone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, può essere modificata con regolamento adottato dal Consiglio comunale.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

- 8. 5.** (*ex* 8. 9.) Olivieri, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gaspèroni, Giacco, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8. — 1. L'imposta sulle insegne di esercizio delle attività commerciali delle imprese che hanno meno di trenta dipendenti è soppressa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 8. 6.** (*ex* 8. 049.) Ruggieri.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. I comuni, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, hanno facoltà di disciplinare le fattispecie esenti dall'imposta sulla pubblicità, stabilendo l'esenzione delle insegne, esposte nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di due metri quadrati per ciascuna vetrina o ingresso, con un limite complessivo per ciascun esercizio di cinque metri quadrati.

1-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. I comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, hanno la facoltà di adottare un piano specifico di repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione con interventi di arredo urbano, e disciplinano nel proprio regolamento misure di definizione bonaria di accertamenti e contenziosi in materia di imposta di pubblicità, che tendano a favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine, il funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo 11, rispettivamente commi 1 e 3, possono utilizzare, previa convenzione non onerosa, le banche dati in titolarità o gestione di merito dell'imposta per l'insegna di esercizi accertamenti incrociati per assicurare tempestività ed efficienza dell'azione di contrasto ai fenomeni abusivi. I concessionari di cui all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a richiesta del comune e previa integrazione contrattuale, a fornire assistenza alla formazione e redazione del piano ed a svolgere le conseguenti

attività di servizi e forniture, anche di arredo urbano. Gli accertamenti non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti concernenti violazioni in materia di imposta di pubblicità commesse fino al 30 settembre 2001 possono essere definiti bonariamente ai sensi del presente comma ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 10. (ex 8. 24.) Stradiotto, Pinza, Iannuzzi, Lettieri, Boccia, Santagata, Morgando, Annunziata, Verneti, Milana, Colasio, Fioroni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis. All'articolo 7, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti bifacciali, aventi facciate contrapposte, l'imposta si applica separatamente per ogni singola facciata ».

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania.

8. 42. (ex 8. 41.) Stucchi, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 32. (ex 1984. VI. 8. 2.) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 8.50 DEL GOVERNO

Sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:

« 1-bis. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1977, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'insegna di esercizio di attività commerciali o di produ-

zione di beni o servizi che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce ».

Conseguentemente:

al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole « minori entrate » aggiungere le parole « eventualmente »;*

2) *sostituire « nell'esercizio 2001 » con « nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta ».*

0. 8. 50.3. Pistone, Sgobio.

Sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per l'insegna di esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce. A decorrere dall'anno 2002 è comunque esente dall'imposta la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita o alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività esercitata nonché l'insegna dell'esercizio che contraddistingue la sede ove si svolge l'attività cui si riferisce collocata sulla porta d'accesso, che non superi la superficie di un metro quadro.

Conseguentemente, sopprimere la lettera b).

0. 8. 50. 2. Patria.

Aggiungere, in fine, le parole:

3) *sostituire la parola « integralmente » con le seguenti: all'ottanta per cento nel caso di cui al primo periodo ed al cinquanta per cento nel caso di esenzione di cui al secondo periodo del medesimo comma ».*

0. 8. 50. 1. Boccia.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo che precede.

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: possono avvalersi;

Conseguentemente al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire le parole: « del comma 1 » con le seguenti: « dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;

2) sostituire le parole: « nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta » con le seguenti: « nell'esercizio 2001 ».

8. 50. Governo.

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine il seguente periodo: L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva non inferiore a cinque metri quadrati.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: dell'articolo 17, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

8. 40. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **8. 11.** (ex * 8. 46.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **8. 12.** (ex * 8. 17.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

* **8. 33.** (ex 1984. VI. 8. 3.) Soda, Amici, Bielli Marone, Chiti.

Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 5-bis con il seguente:

« 5-bis. Entro il 30 giugno 2002 i comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, adottano un piano specifico di repressione dell'abusivismo finalizzato al rispetto del paesaggio, del patrimonio artistico, della salute e sicurezza pubblica, dell'ambiente naturale e dell'arredo architettonico ed urbanistico, con obbligo a carico dei responsabili dell'abuso dell'immediata rimozione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi. I comuni provvedono, in caso di inerzia dei responsabili, ovvero entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione alla demolizione, alla demolizione in danno, anche in deroga alle norme vigenti utilizzando quale anticipo delle spese necessarie agli abbattimenti ed ai ripristini gli introiti derivanti dalle affissioni pubblicitarie. I comuni adeguano entro il 30 giugno 2002, il regolamento che disciplina le affissioni pubblicitarie estendendo l'applicazione delle sanzioni previste in caso di abusi, oltre che al titolare dell'impianto non a norma, anche ai soggetti committenti dell'affissione abusiva o irregolare ».

8. 14. (ex 8. 49.) Cento, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ai fini fino alla fine del capoverso con le seguenti: al fine di regolamentare l'attività di installazione degli impianti pubblicitari e di contrastare il fenomeno della collocazione ed esposizione di impianti e mezzi pubblicitari abusivi, adottano entro il 31 dicembre 2002 il piano generale degli impianti pubblicitari, previsto dall'articolo 3 della presente legge. Tale piano deve prevedere: *a)* la riqualificazione degli impianti comunali destinati al servizio pubbliche affissioni; *b)* la loro assegnazione a soggetti privati diversi dai concessionari di cui all'articolo 11 commi 1 e 3; *c)* la rispondenza delle installazioni pubblicitarie alle normative tutelanti i beni ambientali e culturali; *d)* idonee procedure per la repressione dell'abusivismo da parte dei competenti organi di vigilanza comunali. Qualora tale piano non dovesse essere redatto ed adottato dai comuni entro il termine predetto, la Regione nel cui territorio si trova il comune inadempiente provvede, entro il 28 febbraio 2003, a nominare un commissario *ad acta* che curerà la redazione di tali atti e che li dovrà sottoporre ai competenti consigli comunali entro il 30 giugno 2003. I processi verbali di accertamento redatti da pubblico ufficiale afferenti il tributo e le sanzioni amministrative previste dalle presenti norme, dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 295 del 1992 e dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono essere notificate anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del presente decreto legislativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 13. (ex 8. 21.) Lusetti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: ai fini fino alla fine del capoverso con le seguenti: al fine di regolamentare l'attività di installazione degli impianti pubblicitari e di contrastare il fenomeno della collocazione ed esposizione di impianti e mezzi

pubblicitari abusivi, adottano entro il 31 dicembre 2002, il piano generale degli impianti pubblicitari, previsto dall'articolo 3 della presente legge. Tale piano deve prevedere: *a)* la riqualificazione degli impianti comunali destinati al servizio pubbliche affissioni; *b)* la loro assegnazione a soggetti privati diversi dai concessionari di cui all'articolo 11 comma 1 e 3; *c)* la rispondenza delle installazioni pubblicitarie alle normative tutelanti i beni ambientali e culturali; *d)* idonee procedure per la repressione dell'abusivismo da parte dei competenti organi di vigilanza comunali. Qualora tale piano non dovesse essere redatto ed adottato dai comuni entro il termine predetto la Regione, nel cui territorio si trova il comune inadempiente, provvede, entro il 1° febbraio 2003, a nominare un commissario *ad acta* che curerà la redazione di tali atti e che li dovrà sottoporre ai competenti consigli comunali entro il 30 giugno 2003. I processi verbali di accertamento redatti da pubblico ufficiali afferenti il tributo, le sanzioni amministrative previste dalle presenti norme, dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 295 del 1992, e dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997, devono essere notificate anche ai soggetti di cui all'articolo 6 del presente decreto legislativo ».

8. 36. (ex 8. 43.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e disciplinano nel proprio regolamento fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

8. 19. (ex 8. 20.) Realacci.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: di definizione bonaria fino a: sostituite da

prescrizioni di *con le seguenti*: tese a favorire l'emersione dell'abusivismo anche attraverso il.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

8. 15. (ex 8. 15.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: anche attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da con le seguenti: attraverso l'applicazione di.

8. 16. (ex 8. 47.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d) capoverso 5-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari, dovranno essere aggiornate periodicamente.

8. 17. (ex 8. 32.) Giacco.

Al comma 1, lettera d) capoverso 5-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le banche dati in titolarità o gestione di soggetti pubblici o loro concessionari, dovranno essere aggiornate con scadenza semestrale.

8. 18. (ex 8. 33.) Giacco.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: I Comuni sono comunque tenuti obbligatoriamente alla rimozione della cartellonistica abusiva entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione ai titolari degli impianti e, ove questi non siano reperibili, i Comuni sono tenuti all'intervento immediato.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

8. 20. (ex 8. 50.) Cento, Boato, Bulgarelli, Lion, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

* **8. 21.** (ex * 8. 16.) Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, alla lettera d), capoverso 5-bis, sopprimere l'ultimo periodo.

* **8. 22.** (ex * 8. 48.) Lion, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

d-bis) la facoltà d'incremento della imposta comunale sulla pubblicità prevista dall'articolo 11 comma 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è soppressa;

d-ter) all'articolo 62 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in modo che detta tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per cento le tariffe stabilite dal decreto legislativo n. 507 del 1993 per l'imposta comunale sulla pubblicità per l'esposizione dei mezzi di cui alla precedente lettera a) e deliberate dalle amministrazioni comunali nell'anno solare antecedente la sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità con il canone ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 23. (ex 8. 26.) Lusetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nel proprio territorio" sono sostituite dalle seguenti: »all'interno del proprio centro abitato ».

8. 41. (ex 8. 40.) Stucchi, Pagliarini, Sergio Rossi.

Al comma 2, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: possono avvalersi.

8. 46. Governo.

Al comma 2, sostituire le parole: si avvalgono con le seguenti: si possono avvalere.

8. 38. Roberto Barbieri, Burlando, Mariotti, Maurandi, Pennacchi, Pinotti, Sereni, Michele Ventura, Visco.

Sopprimere il comma 3.

8. 34. (ex 1984/VI. 8. 3.) Soda, Amici, Bielli, Marone, Chiti.

Al comma 3, sostituire le parole: del comma 1, ragguagliate per ciascun comune all'entità riscossa nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta con le seguenti: dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta.

8. 47. Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: di cui all'articolo 17, comma 1-bis.

8. 39. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trasferimenti erariali sostitutivi sono erogati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 27. (ex 8. 5.) Soda, Grandi.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I trasferimenti erariali sostitutivi sono erogati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani

8. 28. (ex 8. 10.) Olivieri, De Brasi, Tidei, Sereni, Michele Ventura, Vianello, Abbondanzieri, Albertini, Albonetti, Amici, Battaglia, Bellillo, Bielli, Boselli, Bova, Buemi, Calzolaio, Capitelli, Carboni, Carli, Cazzaro, Cento, Ceremigna, Chiaromonte, Chiti, Cialente, Ciani, Coluccini, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Detomas, Di Gioia, Diliberto, Duca, Fioroni, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Giacco, Grandi, Grignaffini, Grotto, Innocenti, Intini, Leoni, Maran, Raffaella Mariani, Panattoni, Pappaterra, Pistone, Quartiani, Raffaldini, Rava, Rizzo, Rocchi, Rossiello, Ruggia, Sandi, Sgobio, Siniscalchi, Soda, Squeglia, Tolotti, Vigni, Villetti, Lucidi.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle risorse finanziarie trasferite, corrispondenti all'incremento di cui al presente comma, non si applica la riduzione di cui all'articolo 17, comma 7, della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

8. 29. (ex 8. 25.) Stradiotto, Pinza, Iannuzzi, Lettieri, Boccia, Santagata, Morgando, Annunziata, Vernetti, Colasio, Fioroni, Milana.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del

l'artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2002.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, è concesso nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis* e può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

3-quater. Per la finalità di cui al comma 1 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 105 milioni di euro per l'anno 2002.

6. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3-quinquies. Al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2002. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 la somma di 130 milioni di euro per l'anno 2002.

3-sexies. All'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « alle imprese turistiche » sono aggiunte le seguenti: « , agli agenti e rappresentanti di commercio ed agli agenti d'affari in mediazione »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Il 50 per cento delle

risorse disponibili per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 è destinato agli investimenti in beni strumentali e *software* necessari per svolgere attività di commercio elettronico e per l'introduzione della firma digitale ».

3-septies. Per la finalità di cui al comma 8 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 90 milioni di euro per l'anno 2003.

10. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2002. A tal fine è conferita al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2002.

3-octies. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle PMI in tutto il territorio nazionale.

3-nonies. Per le finalità di cui al comma 11 del presente articolo al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998 sono attribuiti 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Soppressione dell'imposta sulle insegne di esercizio e misure di sostegno delle piccole imprese ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999. Articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (61.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle

entrate - cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 295.000;

2003: - 90.000;

8. 35. (ex 8. 31.) Ruggia, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, è concesso alle piccole imprese dei settori del commercio, del turismo e dei servizi come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 dicembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1998, un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima del 30 per cento dell'importo delle commissioni pagate per le operazioni di pagamento effettuate presso il proprio esercizio dalla clientela tramite carte di debito e di credito nell'arco del 2002.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3, è concesso nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti *de minimis* e può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni dalla ricezione del provvedimento di concessione.

3-quater. Per la finalità di cui al comma 3 è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2002.

3-quinquies. Con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 3.

3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, opera anche per le spese sostenute nel periodo

d'imposta in corso al 10 gennaio 2002. A tal fine è conferita al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

3-septies. Al fine di favorire il riequilibrio della struttura finanziaria delle piccole e medie imprese italiane, il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 100, lettera a), può prestare gratuitamente garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie riferite ad operazioni di consolidamento dei debiti effettuate dalle piccole e medie imprese in tutto il territorio nazionale.

3-octies. Per le finalità di cui al comma 8, al fondo di cui all'articolo 52, comma 1, della legge n. 448 del 1998, sono attribuiti 10 milioni di euro per l'anno 2002.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, apportare le seguenti variazioni:

2002 - 160.000;

2003 - 50.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 26. (ex 8. 31.) Ruggia, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Grotto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *4-bis.* Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni

altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il presente comma ».

***8. 24.** (ex 8. 12.) Mariotti, Sereni, Maurandi, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi, Pionotti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *4-bis.* Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il presente comma ».

***8. 31.** (ex 8. 27.) Fioroni, Lusetti, Verretti, Milana, Cusumano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *4-bis.* Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo. È abrogata ogni altra norma, incompatibile con il presente comma ».

*** 8. 37.** (ex 8. 11.) Osvaldo Napoli, Crosetto, Galvagno.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « *4-bis.* Le occupazioni abusive degli spazi e delle aree pubbliche, effettuate con impianti pubblicitari o con altri mezzi, sono soggette alla rimozione o demolizione d'ufficio, all'atto della constatazione e in modo che sia assicurato l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, con successiva notifica degli estremi della violazione rimossa, delle sanzioni pecuniarie, delle spese a carico del responsabile e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo ».

8. 25. (ex 8. 52.) Pecoraro Scanio, Boato, Lion.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e assimilate, si intende applicabile il comma *3-bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 30. (ex 8. 2.) Preda, Sedioli, Rava, Franci.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.- 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per i soggetti di cui all'articolo 1, lettera *d)* e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'am-

montare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa »;

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa »;

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione annuale ».

d) All'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 1,9 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: - 63.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 02. (ex 8. 01.) Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Marcara, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Potenza, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa »;

b) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa »;

c) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale »;

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: - 60.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 01 (ex 8. 0. 9.) Benvenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni sul settore agricolo).

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, come modificato dall'articolo 6, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e al 1° gennaio 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 1° gennaio 2000 ed al 1° gennaio 2001 »; nel medesimo comma, le parole: « per i tre periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « per i due periodi di imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 3,10 e del 3,75 per cento ».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e dall'articolo 31, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 le parole: « Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 » e le parole « negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 »;

b) al comma 5-bis, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2003 ».

3. All'articolo 21, comma 1, della legge 7 agosto 1997 n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La piccola società cooperativa esercente le attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile può essere composta anche da società semplici e società di persone ».

4. Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e assimilate, si intende applicabile il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

8. 034. (ex 8. 063.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, Volontè.

Dopo l'articolo 8 aggiungere infine il seguente:

ART. 8-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4-ter. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti.»;

b) all'articolo 63, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3-ter. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di

cui al comma precedente secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti ».

* **8. 031.** (ex 8. 0. 70.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 62, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4-ter Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti ».

b) All'articolo 63 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3-ter. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti ».

***8. 028.** (ex 8. 0. 71.) Mariotti, Sereni, Maurandi, Pinotti, Michele Ventura, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Galeazzi, Gasperoni, Sandi.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. - Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 62, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

4-bis. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

4-ter. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti« .

b) All'articolo 63, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 3-bis. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3-ter. Gli atti relativi alle controversie pendenti presso la magistratura ordinaria sono inviate d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti ».

***8. 029.** (ex 8. 0. 72.) Fioroni, Lusetti, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Vermetti, Cusumano.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 2, lettera e), è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

b) all'articolo 63, comma 2, lettera g), è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile. »;

8. 032. (ex 8. 0. 73.) Osvaldo Napoli, Galvagno.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 2, lettera e), è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

b) all'articolo 63, comma 2, lettera g), è aggiunto il seguente periodo: « Ai fini della procedura, il verbale di accertamento

dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile ».

8. 030. (ex 8. 0. 74.) Fioroni, Lusetti, Annunziata, Iannuzzi, Verneti.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifica al regime speciale per i produttori agricoli). 1 - All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettizzata di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione dell'imposta assoluta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici.

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario »;

d) il comma 10 è soppresso;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio.

2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, valutati in 77 milioni di euro, si provvede mediante la riduzione dello 0,50 per cento delle percentuali di compensazione fissate, per determinati prodotti agricoli, nelle misure del 12,50 per cento, del 9 per cento, dell'8,50 per cento e del 7,50 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 06. (ex 8. 0. 4. e 8. 0. 20.) Benvenuto, Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Santi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Loddo, Marcora, Ruggeri, Banti, Meduri, Potenza, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifica delle aliquote IVA).
- 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » è aggiunta la seguente: « , agricole ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del

1980. Articolo 36: assegnazione a favore dell'istituto Nazionale di Statistica, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP 1680/P), *apportare le seguenti variazioni:*

2002: - 4,5;

2003: - 4,5;

2004: - 4,5.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 04. (ex 8. 03) Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggeri, Banti, Meduri, Loddo, Potenza, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alle aliquote IVA).
- 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » è aggiunta la seguente: « , agricole ».

Conseguentemente all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 146 del 1980. Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica, (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - CAP 1680/p), *apportare la seguente variazione:*

2002: - 4,500.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 05. (ex 8. 0. 5.) Benvenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Modifiche alle aliquote IVA).
- 1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive mo-

dificazioni, al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » *aggiungere la seguente:* , agricole.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.

8. 031. (ex 1984/VI/8. 012). Marcora, Banti, Meduri, Ruggieri, Stradiotto, Benvenuto, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice). - 1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

2. Alle relative minori entrate provvede l'istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), mediante versamento, previo accertamento dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

8. 07. (ex 8. 0. 7.) Benvenuto.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice). 1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: - 1000;

2003: - 1000;

2004: - 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo.

8. 010. (ex 8. 0. 17.) Benvenuto, Rava, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli, Marcora, Banti, Franci, Meduri, Stramaccioni, Potenza, Loddo, Ruggieri, Nannicini, Oliverio, Albertini, Carbonella, Camo.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. (Fornitura di servizi nel settore agricolo). - 1. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

8. 08. (ex * 8. 0. 8 e * 8. 0. 19.) Benvenuto, Rava, Rossiello, Preda, Borrelli, Sandi, Nannicini, Stramaccioni, Franci, Oliverio, Sedioli, Marcora, Ruggieri, Banti, Meduri, Loddo, Capitelli, Potenza, Albertini, Carbonella, Camo.